



Il DURC: perché è importante chiederlo e presentarlo

Cos'è il DURC

DURC è la sigla di “Documento Unico di Regolarità Contributiva”; è stato istituito dal D.L.210/2002, convertito in L.266/2002, e dal Decreto Legislativo n.276/2003, più conosciuto come Legge Biagi. Il DURC attesta il corretto pagamento e i regolari adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi relativi ai lavoratori dipendenti e autonomi (collaboratori, ecc) delle imprese (INPS, INAIL e Cassa edile).

Chi rilascia il DURC

Gli uffici INPS ed INAIL provinciali e, previa apposita convenzione con tali enti, gli altri istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria. Per gli appalti pubblici di opere, per i lavori privati in edilizia e per tutte le altre tipologie di richiesta effettuate da imprese edili, il DURC è rilasciato dalle Casse edili.

Chi può chiedere il proprio DURC

Qualsiasi impresa di qualsiasi settore direttamente o tramite intermediario abilitato (Consulente del lavoro o altro soggetto abilitato).

La responsabilità solidale nelle filiere produttive e il DURC

La materia è disciplinata dal D.lgs. 276/03 (“legge Biagi”) e dalla L. 248/2006 (che ha convertito il “Decreto Bersani”); quest’ultimo provvedimento, che aveva previsto un regime più intenso di responsabilità solidale, è stato parzialmente abrogato dal D.L.97/08.

Allo stato attuale, la responsabilità solidale non è limitata alla concorrenza con il debito del committente verso l'appaltatore, con la conseguenza che il primo potrà essere chiamato a rispondere anche oltre il corrispettivo dovuto per l'attività oggetto dell'appalto stesso.

Non esiste al momento alcuna procedura di legge che sollevi dalla responsabilità i committenti o appaltatori nei confronti dei propri appaltatori e subappaltatori; la responsabilità in quest’ultimo caso si estende anche agli obblighi fiscali. Inoltre, non è stato circoscritto il campo di applicazione della normativa (istituita all’epoca appositamente per l’edilizia), con l’auspicabile esclusione, ad esempio, del contratto di “subfornitura” dalla categoria troppo ampia di appalto, in cui potrebbero configurarsi anche molte relazioni interne a filiere produttive inclusa quella tessile.

E’ chiaro quindi che, in questo quadro, appaltare o subappaltare lavoro ad un’azienda in grado di esibire il DURC non mette al riparo dalla responsabilità in solido.

Perché allora utilizzare il DURC?

E’ comunque importante che il DURC venga sia richiesto alle imprese a cui si commissiona il lavoro sia offerto da queste ultime. Chiedere il DURC alle aziende che lavorano conto terzi, anche se non è idoneo a liberare i committenti da tutti i rischi sopra esposti, è utile per due motivi:

- ai fini responsabilità solidale perché è una forma di cautela;
- perché è un atto che contribuisce alla qualificazione etica nei rapporti commerciali, a beneficio dell’intera filiera.

Parallelamente, per un’azienda conto terzi è importante esibire il DURC anche quando non è richiesto, poiché è un modo per attestare e valorizzare la propria correttezza contributiva a vantaggio di se stessa e, ugualmente, anche dell’intera filiera.

Un caso a sé: l’edilizia

Il DURC serve per tutti gli appalti e subappalti di lavori pubblici (verifica dei requisiti per la partecipazione alle gare, aggiudicazione alle gare aggiudicazione dell'appalto, stipula del contratto, stati d'avanzamento lavori, liquidazioni finali), per i lavori privati soggetti al rilascio della concessione edilizia o alla DIA, per le attestazioni SOA. Il DURC sarà emesso dalla Cassa Edile competente, cioè quella della provincia dove ha sede l’impresa o, solo per i SAL e le liquidazioni finali, quella della provincia in cui si eseguono i lavori pubblici oggetto della richiesta.

Per saperne di più

Per tutte le imprese, l’Area lavoro dell’Unione Industriale Pratese, tel. 0574 4551 lavoro@ui.prato.it.
Per le imprese edili, anche la Cassa edile della provincia in cui si ha sede. Riferimenti della Cassa edile di Prato: tel. 0574 31721 mail info@cassaedilepratese.it.